REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 4030/PC del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza di:

Omissis Omissis (OMISSIS), difesa in proprio e domiciliata presso il Omissis (PEC: Omissis);

contro

INPS, sedente in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Testa (PEC: avv.antonella.testa@postacert.INPS.gov.it), elettivamente domiciliato in Campobasso alla Via Zurlo, n. 11;

INPDAP (ex Inpdap - assorbito dall'INPS ex L. n. 214/2011) in persona del legale rappresentante pro tempore, INPS- domiciliato presso la sede legale in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 Pec: ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it;

Comitato di Vigilanza INPS, in persona del legale rappresentante, domiciliato presso la sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21 (Pec:

ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it);

Oggetto: accertamento del diritto al rilascio dell'estratto conto certificativo ai sensi dell'art. 54 della legge n.88 del 1989.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 settembre 2025, l'avvocata Omissis per Omissis, l'avvocata Antonella Testa per l'INPS, come da verbale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. – Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha proseguito dinanzi a questo giudice dichiarato munito di giurisdizione (S.U. civili, Ordinanza 6 giugno 2024 n. 15848), la questione proposta con ricorso del Omissis introdotto innanzi al Tribunale civile di Omissis, Sezione Lavoro e Previdenza (RG. n. Omissis/omissis); la ricorrente impugnava ed impugna il provvedimento INPS 7.12.2020 contenente il diniego di rilascio dell'estratto conto contributivo certificativo ex art. 54 L.88/89 (c.d. (ECOCERT), secondo cui «…*non è previsto l'invio a soggetti pensionati*».

La ricorrente deduceva:

- l'illegittimità del diniego per violazione dell'art. 54 legge n. 88/1989;

- che l'inadempienza dell'Ente previdenziale non consente all'odierna ricorrente di avere precisa contezza dell'anzianità contributiva complessivamente accreditata correlata alla misura del rateo pensionistico in godimento con il dettaglio qualitativo e quantitativo contributivo e dei relativi valori retributivi;

- che ciò è funzionale ad ottenere una prestazione pensionistica che tenga conto di tutti i contributi accreditati sino al mese antecedente alla data di decorrenza

della pensione.

Per tali ragioni, concludeva chiedendo a questa Corte di accertare:

«a) *È nullo il provvedimento di diniego di rilascio dell'Ecocert del 7 dicembre 2020 ed il comportamento inadempiente tenuto dall'INPS è viziato da eccesso di potere. b) l'INPS ha violato l'obbligo di natura legale di cui all'art.54 l.n.88/1989 omettendo di rilasciate un estratto conto certificativo della posizione contributiva e assicurativa della ricorrente; c) l'inadempimento ha prodotto la lesione del diritto soggettivo della ricorrente a conoscere con atto proveniente dall'Ente previdenziale ed avente valore certificativo l'esatto ammontare della contribuzione complessiva versata e dei relativi valori retributivi; d) Per l'effetto disporre a carico dell'INPS l'esatto adempimento della richiesta e, quindi, di rilasciare l'estratto conto certificativo- ex art.54 L.n.88/1989, instando, altresì, per la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell'art.614bis c.p.c. in caso di ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziale; e) Condannare, infine, l'INPS al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa*».

2. – Resisteva l'INPS, eccependo:

- l'inammissibilità dell'azione per assenza di interesse attuale e concreto a conoscere i valori "contributivi" ai sensi dell'art. 100 c.p.c.;
- che la ricorrente è già a conoscenza delle retribuzioni denunciate dal datore di lavoro avendole esso istituto trasmesso l'estratto contributivo dal 2000 al 2012 e conoscendo il contenuto dei modelli PA04 prodotti;
- che l'Estratto Conto Certificativo non ha utilità per i soggetti già pensionati;
- che nella gestione pubblica è il modello SM 5007 ad avere valore certificativo mentre l'ECOCERT non esiste (ed infatti alla ricorrente era stato rilasciato per la

contribuzione risultante nella gestione lavoratori dipendenti privati tra il 1974 ed il 1978);

- l'inopponibilità ad esso istituto e l'estraneità alla materia del contendere delle sentenze n.215/2017 del Tribunale di Omissis e n.239/2018 della Corte d'Appello di Omissis (atti entrambi riferiti a contenzioso con la Omissis);

- la vincolatività delle comunicazioni inviate dal datore di lavoro pubblico con il modello PA04;

- l'inammissibilità della domanda contenente l'ordine rivolto all'INPS attesa l'incoercibilità indiretta ex art. 614-bis c.p.c.

Concludeva per la declaratoria di totale cessazione della materia del contendere per effetto dell'invio alla parte ricorrente dell'ECOCERT, benché prodotto solo in bozza, con compensazione delle spese del grado e condanna a quelle dei precedenti gradi attesa l'inutile attività giudiziaria esperita nei precedenti tre gradi dinanzi a giudice ritenuto privo di giurisdizione.

3. – A seguito della prima udienza di trattazione il giudice precedentemente investito della cognizione della causa ordinava all'INPS di depositare il predetto estratto conto certificativo, mentre all'udienza di rinvio del 19/2/2025 e in vista della quale l'INPS depositava attestazioni contributive la cui natura certificativa veniva contestata dalla ricorrente, lo stesso giudice, vista la pronuncia della Suprema Corte (Ord. n. 33721/2024), sospendeva il giudizio consentendo alla parte ricorrente di rettificare la domanda giudiziale originaria proposta (per cui v. meglio *infra*) e rinviando la trattazione della causa a nuovo ruolo.

4. – Con istanza del 14 giugno 2025, la ricorrente chiedeva la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio, avendo interesse alla determinazione con efficacia di giudicato della consistenza contributiva esistente alla data di collocamento in pensione (omissis) e di quella non utilizzata per il calcolo del trattamento pensionistico in godimento mentre, con note del 3.9.2025 contestava la natura di certificato ECOCERT del mero prospetto depositato dall'Istituto in data 26.8.2025, che avrebbe riportato anche dati "non veri" perché copiati dal PA04 di giugno 2013; sosteneva l'erroneità dei dati immessi nel sistema e concludeva per l'inadempienza dell'Istituto all'obbligo legale e contrattuale di comunicare la posizione previdenziale dell'assistita, insistendo nelle proprie conclusioni.

Infine, con memoria scritta del 17.9.2025 (di cui ne chiedeva l'allegazione al verbale di udienza) la predetta brevemente ripercorreva l'*excursus* del giudizio e ribadiva le proprie argomentazioni", concludendo come da precedenti atti scritti.

5. – Nell'odierna udienza, l'avvocata Omissis per sé stessa, e l'avvocata Testa per l'INPS, sono intervenute e hanno concluso come da verbale.

La causa è quindi passata in decisione come da dispositivo di seguito trascritto, letto in udienza.

6. – In via preliminare, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto anche nei confronti dell'INPDAP, ente oramai assorbito dall'INPS ex L. n. 214/2011, e va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comitato di Vigilanza INPS, non avente autonoma legittimazione processuale, posto che oggetto di

domanda è solo ed esclusivamente la richiesta di rilascio dell'estratto conto certificativo ai sensi dell'art. 54 della legge n. 88 del 1989 nei confronti dell'Inps.

7. – Nel merito, alla luce dello svolgimento del giudizio e della richiesta di prosecuzione del giudizio da ultimo presentata dall'avv. Omissis, occorre ribadire che l'oggetto del presente giudizio è costituito esclusivamente dall'accertamento del diritto della ricorrente all'ottenimento del documento ECOCERT di cui all'art. 54 della L. 88/89, appannaggio di questa Corte secondo quanto disposto dalla Corte di Cassazione a Sez. Un. con l'Ordinanza n.15848/2024, al fine, dichiarato nell'originario ricorso proposto davanti al giudice del lavoro, di "*conoscere con atto proveniente dall'Ente Previdenziale ed avente valore certificativo l'esatto ammontare della contribuzione complessiva versata e dei relativi valori retributivi*" (come da punto c. delle conclusioni, ripetuto anche nell'atto di riassunzione davanti a questa Corte).

8. – La domanda è infondata e il ricorso va respinto quanto al diritto della ricorrente di ottenere il rilascio dell'estratto conto certificativo ai sensi dell'art. 54 della legge n. 88 del 1989, contenente "*l'esatto ammontare della contribuzione complessiva versata e dei relativi valori retributivi*".

Va premesso che l'art. 54 legge n. 88/89 obbliga gli enti previdenziali "*di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia il diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta*".

La norma in questione configura un diritto di informazione/conoscenza che

prescinde, in effetti, dalla erogazione delle prestazioni previdenziali e dalla natura del rapporto sottostante (gestione pubblica/privata). Anche se, invero, la possibilità di rilasciare tale certificazione anche per i dipendenti della Gestione Pubblica dell'INPS è stata introdotta solo dal 2023, e solo in "*una prima fase sperimentale*" aperta "*su 5 sedi territoriali (Asti, Avellino, Macerata, Messina e Ravenna), per essere stata poi estesa solo a 6 Direzioni regionali*" (tra cui non c'è il Molise), tra l'altro solo per determinate categorie di dipendenti pubblici (cfr. il Messaggio INPS.HERMES.12/05/2023.0001727, recante "*Rilascio degli estratti conto individuali ai sensi dell'art. 54 della legge n. 88/1989 per gli iscritti alla Gestione Pubblica (Progetto PNRR n. 62/2022*)").

Ad ogni modo, la stessa Cassazione (Ord. S.U. n. 15848/2024, citata, resa su ricorso della stessa avvocata Omissis sulla statuizione di declinatoria di giurisdizione emessa dalla Corte di appello di Campobasso nel giudizio ivi riassunto), ha precisato che "*Sussiste a carico dell'INPS l'obbligazione legale di informare l'assicurato sulla sua posizione contributiva*" quando, come "*nel caso in esame, la professionista è stata assicurata prima, e pensionata poi, nella Gestione pubblica*"; *idem*, sez. Lav. sentenza n. 23282/2016 e la giurisprudenza citata in ricorso, secondo cui "*in materia di accesso dei cittadini ai dati personali, previdenziali e pensionistici, l'obbligo dell'INPS di fornire i dati inerenti alla posizione assicurativa ai sensi dell'art. 54 della l. n. 88 del 1989, e la correlata responsabilità contrattuale in caso di erronee ovvero omesse informazioni, sorge solo nel caso di specifica domanda formulata dal soggetto interessato o abilitato dalla legge ad avanzarla, senza che rilevi in tal senso la domanda volta esclusivamente al conseguimento della prestazione*".

Tuttavia, l'interpretazione letterale della norma non consente di ritenere incluso nel perimetro dell'attività di certazione ivi delineata anche l'ammontare dei contributi versati dal datore di lavoro, essendo tale elemento attinente, nella Gestione Pubblica, al rapporto sussistente tra quest'ultimo e l'INPS.

Deve reputarsi, infatti, come correttamente dedotto dall'Istituto, che in materia operi l'art. 2116 c.c., il quale stabilisce che le prestazioni pensionistiche sono dovute al lavoratore anche quando il datore di lavoro non ha versato regolarmente i contributi previdenziali dovuti, offrendo al lavoratore meccanismi legali riparatori in caso di omissioni, quali il diritto al risarcimento del danno da esercitare contro il datore ovvero la rendita vitalizia sostitutiva ovvero, in caso di prestazioni di fatto rese ad una pubblica amministrazione anche il diritto alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (così Cass. civ., Sez. lavoro, ord. n. 4360/2023 e da ultimo ordd. nn. 10311 e 10340/2025, richiamate nella sentenza di questa Corte n. 39/2025).

Deve, perciò, ritenersi corretto il ragionamento dell'INPS, secondo cui, nell'ambito della Gestione Pubblica, il diritto di informazione/conoscenza dell'assicurato non involge anche l'ammontare dei contributi versati o meno all'Istituto previdenziale e dunque la provvista contributiva a disposizione di quest'ultimo, giacché tale informazione attiene al rapporto bilaterale INPS/Amministrazione pubblica e i profili di interesse per l'assicurato non possono che essere perimetrati sulla effettività della denuncia del rapporto di lavoro, sulla correttezza dei periodi lavorati, della posizione lavorativa ricoperta, delle retribuzioni erogate e dei relativi imponibili ai fini

previdenziali; ciò è sufficiente, ad avviso del giudicante, per consentire all'assicurato di comprendere il contenuto della propria posizione previdenziale, anche ai fini della liquidazione della prestazione pensionistica.

Mentre i "valori retributivi", intesi quale medie delle retribuzioni percepite dalla lavoratrice negli anni di lavoro ai fini del calcolo dell'assegno pensionistico, sono indicati nel provvedimento di liquidazione della pensione (c.d. mod. SM 5007).

Del resto, il dato attinente ai contributi versati nel corso della vita lavorativa del dipendente non è mai rientrato nel perimetro delle comunicazioni che il datore di lavoro pubblico effettua all'INPS ai fini pensionistici, né in precedenza (vale a dire al tempo in cui la ricorrente è stata collocata in quiescenza), quando era in vigore il sistema di trasmissione e dei dati del lavoratore utili ai predetti fini tramite il modello PA04 (è sufficiente visionare un qualunque fac-simile di tale modello per rendersene conto: in esso andavano inseriti, ad es.: i periodi di lavoro e i livelli professionali del dipendente; i dati finanziari quali i valori delle retribuzioni erogate e i compensi accessori e i relativi imponibili ai fini previdenziali; giammai risulta alcuna voce relativa ai contributi via via versati); né oggi, in cui il predetto sistema è stato sostituito da applicativi e programmi operativi in grado di consentire alle amministrazioni pubbliche di far confluire i predetti elementi informativi nella Banca dati dell'INPS (cfr., sul punto, la Circolare INPS n. 5/2017 relativa al Comparto scuola del MIUR, la Circolare INPS n. 26 del 13.2.2019, relativa al Comparto difesa e sicurezza, e il citato Messaggio INPS.HERMES.12/05/2023.0001727, in cui in nessun punto si indica

che i datori di lavoro pubblici comunichino all'INPS i contributi versati mensilmente).

Né risulta, infine, che l'INPS sia o fosse tenuto, attraverso il certificato ECOCERT ovvero *aliunde*, a certificare l'ammontare dei contributi versati, attenendo tale elemento, come detto, al rapporto di credito con l'amministratrice pubblica datrice di lavoro, diversamente da quanto previsto per gli assicurati della Gestione separata, dove la controparte datoriale è privata e l'assicurato è parte del rapporto contributivo su cui si basa a sua volta il suo rapporto previdenziale; non così, invece, quando è terzo rispetto al rapporto contributivo, come accade nella Gestione Pubblica.

D'altro canto, in detto sistema, non si può certamente pretendere che l'INPS certifichi dati diversi da quelli comunicati dal datore di lavoro, posto che:

- come osservato anche dalla Suprema Corte (Cass. civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6643), la certificazione ex art. 54 L. n. 88 del 1989 cit. "… *fa piena prova, fino a querela di falso, dei dati in possesso dell'ente previdenziale nonchè degli accertamenti compiuti in occasione del rilascio del certificato medesimo*", e che "*il suo valore certificativo non si estende alla verità della situazione sostanziale, atteso che il diritto alle prestazioni previdenziali sorge (…) solo in presenza dei requisiti previsti dalla legge, che vanno provati nei modi ordinari, e argomentare diversamente equivarrebbe ad attribuire alla certificazione de qua un'efficacia costitutiva del diritto alla prestazione, che logicamente non può possedere (Cass. n. 7291 del 2008).*";

- la fede privilegiata che l'art. 54 della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 54, attribuisce a detto certificato "*non si estende anche alla verità sostanziale della situazione, che è*

possibile contestare nei modi ordinari (vedi Cass. S.U. 25 novembre 1992, n. 125459)".

Ciò significa che la veridicità e/o la correttezza dei dati giuridici ed economici relativi ai propri dipendenti iscritti alle Gestioni Pubbliche INPS, che le amministrazioni pubbliche sono tenute non solo a trasmettere, ma anche (in quanto P.A.) a certificare all'INPS, come detto attualmente attraverso l'aggiornamento diretto della Banca dati INPS, in passato attraverso il modello PA04, può essere contestata dall'interessato non solo in via amministrativa (chiedendo le ritenute correzioni), ma è giustiziabile attivando i vari rimedi di tutela previsti dall'ordinamento.

Rimedi questi ultimi che, detto per inciso, risulta che la ricorrente abbia attivato e percorso (in riferimento a due PA04 del omissis e dell'omissis, rilasciati dalla Omissis), e che hanno trovato definitiva stabilità nel mondo giuridico (per quanto ivi deciso e per quanto qui interessa) con le pronunce del giudice civile richiamate dalla sentenza di questa Corte n. 39/2025 (assunta in causa RG. 3643/2016), e provvisoria statuizione (in quanto ancora suscettibile di appello) per effetto di tale ultima richiamata decisione (il che ben evidenzia che la ricorrente è in possesso già da tempo dei dati relativi alle retribuzioni denunciate dal proprio datore di lavoro – cfr. anche i mod. PA04 allegati, da ultimo, all'istanza di prosecuzione del 14.6.2025 – e ai relativi valori retributivi, inclusi nella determinazione di liquidazione della pensione).

Conforta tale assunto la disamina delle Circolari Inps n. 49 del 3 aprile 2014 e n. 148 del 21 novembre 2014 (nonché delle successive indicazioni operative) le quali, in riferimento alla Gestione Pubblica dell'INPS, precisano che l'Istituto,

per quanto sia tenuto ad effettuare un'attività di controllo e di validazione della posizione dell'assicurato, non può sindacare se le retribuzioni dichiarate dal datore di lavoro (pubblico) dell'assicurato (su cui vengono calcolati i contributi dovuti dal datore e quelli a carico del lavoratore) ai fini pensionistici – e in generale tutti i dati giuridici ed economici dell'assicurato – siano o meno corretti, perché è lo stesso datore di lavoro pubblico (quale P.A.) che ha il potere di certificarli, dando loro certezza giuridica, per poi comunicarli all'INPS.

La conferma che l'INPS non possa, in sede di attività di controllo e di validazione della posizione dell'assicurato, anche in caso di richieste di rilascio dell'ECOCERT, modificare i dati dichiarati dal datore di lavoro (perché ente pubblico posto in posizione di parità) dell'assicurato si evince anche dalle indicazioni operative fornite dallo stesso Istituto nei testé due richiamati atti del 2019 (Circolare) e del 2023 (Messaggio), nella parte in cui trattano del contenuto di tale attività di controllo, limitato a "*1. verificare la situazione giuridica fino al 31/12/1992; 2. verificare ed eventualmente completare la sistemazione del periodo 01/01/1993-30/09/2012 ovvero fino al 31/12/2013 per i dipendenti pubblici amministrati da Mef-NOIPA; 3. prendere atto della situazione economico giuridica dei periodi dal 01/10/2012 ovvero dal 1/01/2014 in poi e disporre per le eventuali variazioni; 4. per le amministrazioni statali memorizzare a sistema i provvedimenti ante subentro; 5. chiudere le segnalazioni che il sistema propone*", oltre che procedere alla "*verifica delle sovrapposizioni di periodi ed eventuale correzione*".

Poiché nel caso che occupa la ricorrente ha presentato una specifica domanda di rilascio della certificazione ECOCERT, l'INPS era sicuramente tenuto a

rilasciarla o a rilasciare una certificazione equivalente, dalla quale risultassero i dati giuridici ed economici relativi alla sua posizione assicurativa, quali i dati anagrafici, retributivi (onde consentire alla richiedente di verificarne la correttezza) e di servizio.

Tanto risulta che l'INPS abbia fatto, con la comunicazione PEC del 22/01/2025 di notifica dell'estratto conto certificativo, versata agli atti del giudizio, rispondente ad avviso del giudicante ai requisiti di legge, per quanto considerato.

Nonostante ciò, e nonostante l'INPS abbia chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto d'interesse della ricorrente, quest'ultima ha insistito per ottenere comunque il certificato ECOCERT comprensivo anche dell'ammontare dei contributi versati dal datore di lavoro all'INPS, allegando, per di più (v. i conteggi depositati con le note del 3/9/2025), prospetti correttamente ritenuti dall'INPS estranei al *petitum* del presente giudizio, che – è bene rammentare – ha per oggetto la richiesta di rilascio del certificato ECOCERT e non la rideterminazione del trattamento pensionistico: surrettizio è dunque il tentativo della ricorrente di far rientrare in questa controversia la contestazione dei dati riportati dall'Istituto previdenziale nel suddetto certificato e ripresi dalle certificazioni rilasciate dalle amministrazioni ex datrici di lavoro della ricorrente; tali questioni, come detto, sono state oggetto di altri giudizi, sia in sede civile che contabile (sentenza di questa Sezione n. 39/2025).

La ricorrente, inoltre, nelle note conclusionali del 3.9.2025, tendenziosamente

afferma che <<*nonostante sia stato accertato giudizialmente non indebita la percezione della specifica somma sottratta dal computo retributivo imponibile ai fini di pensione e contributivo, l'INPS rigetta l'istanza di VARIAZIONE della posizione assicurativa asserendo che "i dati giuridici ed economici della stessa sono stati già utilizzati per il calcolo della sua pensione"*>>, e che la sentenza n. 39/2025 della Corte dei conti per il Molise avrebbe <<*dichiarato il diritto della istante alla rideterminazione del trattamento di pensione in godimento, attualmente erogato in misura minore del dovuto (per essere stata calcolata sui dati comunicati dal datore di lavoro a giugno 2013 che ha sottratto dal computo stipendiale erogato oltre 460.000,00 euro).(Allegato 3). La Comunità Montana, datrice di lavoro e l'Inps dovranno riformulare i propri provvedimenti derivando la variazione della posizione assicurativa*>>.

In realtà, in detta decisione è stata (solo) accertata la debenza relativa alla remunerazione, ex art. 2126 c.c., in relazione all'avvenuto espletamento delle prestazioni di fatto svolte dalla Sig.ra Omissis fino alla data dell'11/3/2013 (di talché ne è stata dichiarata la computabilità del relativo importo in quota C a fini pensionistici), così come è stata riconosciuta alla ricorrente la "*retribuzione per i mesi di dicembre 2012, tredicesima e saldo della retribuzione di risultato*"; mentre è stata, invece, respinta la richiesta di inserimento dei mesi da gennaio ad aprile 2013 nel calcolo dell'anzianità ai fini pensionistici, <<*alla luce del giudicato civile*>> (sent. n. 239/2018 della Corte d'appello di Omissis); ed è stata ritenuta infondata la domanda di ricalcolo del trattamento pensionistico con riferimento <<*all'intero periodo di prestazione dell'attività lavorativa dal 1 agosto 1979 a fino al 30 aprile 2013*>> e alla inclusione <<*nella anzianità di servizio [de] i 4 mesi di servizio*

prestati nell'anno 2013 di gennaio, febbraio, marzo e aprile>>. Tanto, ritenendo non dimostrato né <<*in che modo i dati stipendiali fino al 1999, oggetto della prima comunicazione PA04 del marzo 2013 (da ella non contestata), sarebbero cambiati nella comunicazione di giugno 2013*>>, né <<*che il contestato nuovo conteggio abbia influito, per i periodi de quibus, sulla determinazione del trattamento pensionistico di cui ella si duole*>>.

Si tratta di dati la cui elaborazione è in corso, come dichiarato dall'INPS – e non contestato – nella memoria depositata *in limine* dell'odierna udienza (essendo la citata sentenza n. 39/2025 in corso di esecuzione, anche da parte dell'ex datore di lavoro della ricorrente), che ragionevolmente non possono ancora essere oggetto (e quando sarà possibile, potranno essere inseriti solo nei limiti e nei contenuti sopra indicati) di certificazioni di sorta rilasciate dall'ex datore di lavoro o dall'INPS.

Per completezza motivazionale e per precisazione, va chiarito che l'ordinanza delle sez. un. della Suprema Corte n. 15848/2024 si è espressa solo in punto giurisdizione, affermando che spetta alla Corte dei conti conoscere delle questioni che attengono all'obbligazione legale, gravante sull'INPS, di informare l'assicurato sulla sua posizione contributiva, trattandosi di una delle specifiche obbligazioni nelle quali si articola il rapporto previdenziale intercorrente fra l'ente e il pensionato. Ma non ha certo statuito l'obbligo (essendo peraltro una consimile statuizione preclusa dai limiti oggettivi di quel giudizio, regolatorio della sola giurisdizione) di rilasciare il preteso estratto conto ECOCERT includendo anche l'ammontare delle contribuzioni versate

presso l'INPS (oggetto del presente processo).

Così come non rilevano le Circolari (alcune anche risalenti) richiamate dalla ricorrente, attinenti all'evidenza agli assicurati iscritti alla Gestione Privata dell'INPS.

Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto, nella misura in cui la ricorrente chiede e insiste per la condanna dell'Inps al rilascio di un estratto conto certificativo che includa anche l'esatto ammontare della contribuzione complessivamente versata all'INPS *(*mentre i *relativi valori retributivi* emergono, comunque, come detto dal provvedimento di liquidazione della pensione). Tale domanda, reiterata anche nella formulazione delle conclusioni presentate in vista dell'odierna udienza, non consente a questo giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Ai fini della presente decisione, per le superiori considerazioni vanno, inoltre, revocate, *in parte qua*, le provvisorie statuizioni (sempre rivedibili dal giudice fino alla decisione finale) adottate da questa Sezione in diversa composizione, in ordine alla inclusione nella veduta certificazione della "*misura dei contributi versati dall'ex datore di lavoro*" (così la Sezione in esito alla prima udienza di trattazione), ovvero all'ammissione della ricorrente alla produzione di "*una rettifica dei dati di servizio e di retribuzione utile al fine della ricomposizione della propria situazione contributiva oggetto della domanda iniziale posta con il ricorso*" (ord. n. 3/2025 di questa Sezione) in quanto, contrariamente a quanto ivi ritenuto, questo giudicante ribadisce che tale ultima estensione non può reputarsi contenibile nel perimetro della originaria domanda di cui al presente

giudizio, impermeabile a qualsivoglia questione di (ri)calcolo dei dati inerenti alla determinazione del trattamento pensionistico.

La reiezione del ricorso nel merito implica, infine, l'assorbimento della richiesta di applicazione della misura ex art. 614 bis cpc, in linea teorica concedibile solo in caso di accoglimento del ricorso (in disparte ogni questione, dunque, sulla ammissibilità di una consimile misura davanti a questa Corte).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda,

- dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell'INPDAP;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comitato di Vigilanza INPS;
- rigetta nel merito il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente INPS, che si liquidano in euro 1.000,00, omnicomprensivi.

Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Campobasso, all'esito della pubblica udienza del 18 settembre 2025.

IL GIUDICE

Marcello Iacubino

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 26 settembre 2025

F.to Il Responsabile della segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*